GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 | **ROMA** — MERCOLEDÌ 25 APRILE | **NUM. 98**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti SU CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il N. **5346** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820, (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini da polvere della piazza di Genova, denominati Lagaccio Superiore e Lagaccio Inferiore, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente firmati d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

BERTOLÉ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5353** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge in data 13 novembre 1853 sull'avanzamento dell'esercito;

Vista la legge del 29 giugno 1882, N. 830, (Serie 3ª), sul reclutamento degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Visto il Nostro Decreto 14 luglio 1887, N. 4758, (Serie 3ª), che approva il testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 25 gennaio 1888, N. 5177 (Serie 3ª), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto l'art. 9 del Nostro decreto 2 maggio 1880 circa la dispensa dal servizio della milizia territoriale;

Visto il Nostro decreto 8 maggio 1881 circa gli ufficiali di riserva aspiranti a grado superiore nella milizia territoriale;

Visto il Nostro decreto 29 luglio 1885 che stabilisce le norme per l'ammissione, il trasferimento e l'avanzamento negli ufficiali della milizia territoriale;

Visto il Nostro decreto 19 febbraio 1888 relativo alla ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiale di milizia territoriale d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

§ 1. Possono concorrere alla nomina di sottotenente della milizia territoriale i cittadini italiani che soddisfano alle seguenti condizioni:

a) godere della pienezza dei diritti civili;

b) avere costantemente tenuto lodevole condotta;

c) non essere ascritto all'esercito permanente od alla milizia mobile;

d) non aver oltrepassato l'età di 40 anni;

e) trovarsi per attestazione del prefetto della provincia in posizione sociale ed economica tale da garantire il prestigio del grado di ufficiale;

f) avere l'idoneità fisica accertata in apposita visita medica militare;

g) obbligarsi di prestare un servizio, per istruzione, della durata di un mese presso un reggimento o distretto: ovvero dare prova presso il distretto della loro attitudine all'esercizio del grado cui aspirano;

h) avere almeno conseguito la licenza ginnasiale o avere compiuto con buon successo il 1º anno di istituto tecnico. Nei casi in cui le domande eccedano i posti disponibili, sarà naturalmente data la preferenza a coloro che possiedono maggiori titoli di studio.

§ 2. Possono essere nominati sottotenenti di milizia territoriale i sottufficiali con otto o più anni di servizio, che non abbiano obblighi di servizio nell'esercito permanente o nella milizia mobile, purchè non oltrepassino l'età di 45 anni. Essi non sono tenuti a soddisfare alle condizioni, di cui alle lettere *g)* ed *h)* del paragrafo precedente.

§ 3. Gli aspiranti al grado di sottotenente d'artiglieria, oltre ai requisiti prescritti dal § 1, devono avere almeno ottenuto la licenza liceale o quella di istituto tecnico, ed avranno obbligo di prestar servizio per tre mesi presso la sede di un reggimento da fortezza, a meno che siano stati sottufficiali dell'arma di artiglieria ai termini del § 2.

§ 4. Gli aspiranti al grado di sottotenente del genio, oltre ai requisiti prescritti dal § 1, devono avere almeno ottenuto la licenza di istituto tecnico in una delle sezioni di fisico-matematica, agrimensura o agronomia, ed avranno obbligo di prestare servizio per due mesi presso la sede di uno dei tre primi reggimenti del genio a meno che siano stati sottufficiali nell'arma del genio ai termini del § 2.

§ 5. Gli aspiranti al grado di sottotenente medico, oltre ai requisiti prescritti dal § 1, devono aver ottenuto la laurea in medicina e chirurgia. Essi però non sono tenuti alla condizione, di cui alla lettera *g)* del § 1.

§ 6. Gli aspiranti al grado di sottotenente contabile devono aver servito nel regio esercito come furieri di compagnia o come sottufficiali di contabilità e riunire le altre condizioni stabilite al § 2.

§ 7. Le domande di nomina al grado di sottotenente nella milizia territoriale, sia dei cittadini di cui al § 1 sia dei sottufficiali di cui al § 2, debbono essere presentate al comando del distretto militare del luogo di dimora dell'aspirante, corredate di tutti i documenti comprovanti i singoli requisiti di cui ai §§ 1 e 2, e da detto comando man mano direttamente trasmesse al Ministero.

Art. 2.

§ 8. Gli ufficiali e i cittadini che abbiano servito come ufficiali nell'esercito possono essere trasferti o nominati nella milizia territoriale anche col grado immediatamente superiore a quello del quale sono od erano rivestiti, a tenore dell'art. 13 della legge 29 giugno 1882, n. 830, e nei limiti determinati dall'art. 15 della legge stessa.

Sono esclusi dal concorrervi coloro che siano incorsi nella perdita del grado a senso della legge sullo stato degli ufficiali e i revocati dall'impiego in seguito a parere di un consiglio di disciplina.

§ 9. Le domande degli aspiranti alle nomine ed ai trasferimenti, di cui al paragrafo precedente, saranno presentate ai comandi superiori dei distretti od ai comandi di distretto secondo che trattasi di ufficiali superiori o di ufficiali inferiori. Esse saranno trasmesse, per via gerarchica, al Ministero della guerra, accompagnate da un certificato medico militare comprovante la loro fisica idoneità e, per quelle dei già ufficiali, da informazioni sulla loro posizione sociale ed economica. Non sarà dato corso alle domande di coloro i quali, nell'anno, vengano a raggiungere l'età per ciascun grado indicata nell'articolo 16 della legge 29 giugno 1882, n. 830.

Art. 3.

§ 10. L'avanzamento degli ufficiali nella milizia territoriale è regolato dagli articoli 14 e 15 della sopracitata legge 29 giugno 1882.

I posti da tenenti sono occupati sia per promozione di sottotenenti nella milizia stessa, sia per nuove nomine o trasferimenti di cui nell'articolo precedente.

§ 11. L'idoneità all'avanzamento deve essere accertata per mezzo di esame o comprovata dal risultato di servizio prestato nell'ultimo triennio. A tale scopo ogni qualvolta avvenga la chiamata in servizio di un ufficiale della milizia territoriale, la commissione compilatrice delle note caratteristiche dovrà esprimere il proprio giudizio (casella N dello specchio caratteristico) sulla idoneità, o non, dall'ufficiale all'avanzamento.

Tale esame verrà regolato giusta le norme e nei tempo che saranno stabiliti dal Ministero della guerra.

§ 12. L'esame non è obbligatorio per l'ufficiale, ma ove egli vi rinunzi per due volte senza esserne impedito da motivi di salute o di fòrza maggiore, si intenderà escluso in modo definitivo dall'avanzamento. Saranno parimente esclusi dall'avanzamento coloro che in due successivi esami siano dichiarati non idonei.

Art. 4.

§ 13. La fisica inattitudine al servizio degli ufficiali della milizia territoriale viene accertata analogamente al disposto dal decreto 26 maggio 1887, n. 4455, come sarà ulteriormente stabilito dal Nostro Ministro della guerra. Gli ufficiali riconosciuti inabili vengono prosciolti in modo definitivo dal servizio militare.

Art. 5.

§ 14. Gli ufficiali di milizia territoriale, provenienti da quelli di riserva, che all'atto della loro ammissione nella milizia stessa ottennero grado superiore, non potranno essere ricollocati nei ruoli di riserva conservando l'attuale loro grado se non siano rimasti nella milizia medesima per non meno di quattro anni.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

§ 15. Gli esperimenti già fatti da ufficiali nella milizia territoriale, a senso del § 14 del Regio decreto 29 luglio 1885, saranno tenuti in conto per il disposto dal precedente § 12.

Art. 7.

§ 16. Il Decreto del 19 febbraio 1888, relativo alla ammissione di militari di 1ª e 2ª categoria a concorrere per la nomina ad ufficiale nella milizia territoriale d'artiglieria, cesserà di aver vigore col 1° venturo luglio, e perciò da quel giorno si intenderà abrogato.

Art. 8.

§ 17. L'articolo 9 del Regio decreto 2 maggio 1880, ed i Regi decreti 8 maggio 1881 e 29 luglio 1885 sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO.

E. Bertolé-Viale.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero 5359 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti gli articoli 3 e 4 della legge 21 aprile 1886, N. 3797, (Serie 3ª) che riparte il territorio emerso dal lago di Fucino tra i Comuni ripuari.

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, che sarà munito di visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, per l'esecuzione della citata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1888.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Regolamento *per la esecuzione della legge 21 aprile 1886, sul riparto tra i vari Comuni del territorio emerso dal Lago Fucino.*

Art. 1.

La popolazione dei Comuni ripuari, di cui dovrà tenersi calcolo, ai termini dell'articolo 1° della legge 21 aprile 1886, sarà quella risultante dal censimento ufficiale del 1881.

Art. 2.

I punti estremi della linea del fronte di ciascun territorio, di cui pure all'articolo 1° sopracitato, qualora non si trovino altrimenti accertati, saranno entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento determinati con appositi verbali redatti in triplo da Commissioni composte di un rappresentante per ognuno dei due Comuni limitrofi, presiedute dal Sotto Prefetto, o da un suo Delegato, coll'assistenza di un Agente doganale nominato dal Prefetto, che ne sarà il segretario.

Art. 3.

Sorgendo contestazioni fra i Comuni limitrofi per lo stabilimento dei loro confini, il Prefetto curerà invitarli alla conciliazione entro trenta giorni da quello della partecipazione che glie ne sarà fatta dall'Agente demaniale, o del Comune più diligente. Ove lo esperimento della conciliazione venisse meno il Prefetto determinerà in via provvisoria, entro altri trenta giorni, la linea di confine, alla quale si avrà riguardo per la ripartizione, salvi ai Comuni i reciproci compensi dopo la definizione della controversia.

Art. 4.

La lunghezza del fronte di ciascun territorio comunale sarà misurata sulla strada di circonvallazione del Fucino, e secondo il suo sviluppo, notandosi che nella località denominata Arciprete, dovrà seguire l'andamento della strada istessa sotto la casa di guardia n. 12.

Quella zona del territorio Fucense, che trovasi posta fuori di questa strada, non farà parte della generale ripartizione, e sarà assegnata esclusivamente a quel Comune nel cui territorio va a trovarsi.

Art. 5.

Le operazioni di riparto saranno dirette da una Commissione composta del Sotto Prefetto del Circondario di Avezzano, o di altro funzionario da lui delegato che ne terrà la presidenza, di un Delegato dell'Intendenza di finanza di Aquila, e di un rappresentante di ciascun Comune ripuario.

A questa effetto il Sotto Prefetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento inviterà i Consigli municipali a nominare i propri rappresentanti, e fisserà il giorno in cui la Commissione debba riunirsi in Sotto-prefettura. Alla Commissione saranno trasmessi i verbali od altri documenti, di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Art. 6.

La Commissione prenderà le sue deliberazioni a maggioranza assoluta di voti, e colla presenza almeno di sette membri.

Contro le deliberazioni della Commissione competerà, entro 30 giorni dalla loro notifica ai Sindaci, per parte del Presidente, unico reclamo alla Deputazione provinciale, che deciderà inappellabilmente.

Art. 7.

Avrà diritto di intervenire con voto consultivo alle sedute della Commissione un rappresentante del principe Torlonia.

Art. 8.

Le operazioni di riparto del territorio Fucense saranno eseguite da un ingegnere nominato dalla Commissione, a maggioranza assoluta di voti. Egli darà principio alle sue operazioni dal determinare le medie indicate dalla legge per l'esecuzione del riparto.

Fisserà l'ammontare della estensione della quota spettante ad ogni

Comune ripuario. Accrescerà alla quota del comune di Luco la metà della estensione che il comune di Massa d'Albe viene a guadagnare per la media derivante dai criteri della popolazione e del fronte del territorio, in confronto di quello che gli sarebbe spettato in base di quest'ultimo criterio soltanto.

Designerà il modo per distaccare le quote, sempre in corrispondenza del fronte del rispettivo territorio superiore, curando che la loro configurazione sia possibilmente coordinata alla generale ripartizione del territorio Fucense, ed alle giurisdizioni amministrative e giudiziarie che andranno a dipenderne.

Art. 9.

Il risultato di tali operazioni preliminari sarà dall'Ingegnere sottoposto all'esame della Commissione per l'opportuna approvazione. Dopo questo egli procederà ai lavori di distacco nei sensi del deliberato della Commissione ed alla opposizione dei termini lapidei, con l'intervento della Commissione stessa, e della maggioranza dei suoi membri, e di un rappresentante del Principe Torlonia, se lo crede del proprio interesse.

Art. 10.

Del tipo planimetrico del territorio Fucense, esistente presso l'Agenzia delle Imposte di Avezzano, l'Ingegnere eleverà copia sulla quale segnerà la quota attribuita a ciascun Comune con le rispettive linee di confinazione; e del tipo corredato di siffatte indicazioni formerà tredici esemplari firmati da lui e dai membri della Commissione per farsene deposito, insieme ad altrettanti esemplari dei relativi verbali della Commissione, presso un Ufficio Notarile nell'Archivio Provinciale, in quello dell'Intendenza di Finanza, in ciascun Archivio dei Comuni ripuari e presso l'Amministrazione del Principe Torlonia.

Art. 11.

La parte delle annue lire 8630 76 di debito del Comune di Avezzano vincolato alla Cassa dei Depositi e prestiti da suddividersi fra i Comuni ripuari, di cui all'articolo 1° della legge, è di lire 6012 19, rimanendo le altre lire 2618 57 ad esclusivo carico di Avezzano, perchè gravitanti sui centesimi del suo antico territorio.

Art. 12.

Di detta somma saranno assegnate annue lire 1012 19 a carico esclusivo del Comune di Avezzano per erogazione della somma del prestito fatto ad esclusivo suo profitto, e le altre lire 5000 saranno ripartite fra lo stesso Comune e gli altri ripuari in ragione della media risultante dalla superficie e dalla popolazione, accertate con le norme degli articoli precedenti.

Art. 13.

Ciascun Comune verserà all'Esattore fondiario di Avezzano la rata del debito liquidata a suo carico alle scadenze determinate dalla legge sulla contribuzione fondiaria.

Art. 14.

Fino a quando non saranno compiute le operazioni di riparto e di rettifiche catastali, i centesimi addizionali gravitanti nell'agro Fucense inscritti nei ruoli del comune di Avezzano saranno riscossi dall'esattore fondiario di detto comune e ripartiti tra i Comuni ripuari con le norme dell'articolo 1° previa ritenuta della rispettiva rata di debito accertato come sopra. Resta fermo il diritto dei Comuni ripuari di ripetere da quello di Avezzano le rispettive quote dei centesimi addizionali nette di debito a partire dal 1° gennaio 1887.

Art. 15.

In seguito ai riparto ed alle rettifiche catastali ed alle iscrizioni delle imposte nei ruoli di ogni Comune ripuario, i loro Esattori fondiari dovranno rilasciare le rispettive delegazioni delle rate di debito all'Esattore fondiario di Avezzano.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
CRISPI.

Il Num. 5363 (Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Arischia per la sua separazione dalla sezione elettorale di Pizzoli e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Arischia ha 105 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Arischia è separato dalla sezione elettorale di Pizzoli ed è costituito in sezione elettorale autonoma del primo Collegio di Aquila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. Decreto del 26 febbraio 1888:

Giorrani Biagio, cappellano (Amministr. carceraria), collocato a riposo per avanzata età, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° marzo 1888.

Con R. Decreto dell'11 marzo 1888:

Morlando Nicola, contabile nell'Amministr. carceraria, nominato segretario nell'Amministr. stessa con l'annuo stipendio di lire 2000, a decorrere dal 1° aprile 1888, per non aver prestata la cauzione prescritta dalle vigenti disposizioni.

Cacace Comincio, id id., id. id. id. id. id., id. id id.

Bellomo Pietro, D'Auria Raffaele e Prati Aliprando, scrivani locali nel Ministero della guerra, nominati ufficiali d'ordine nell'Amministrazione carceraria, coll'annuo stipendio di lire 1500 a decorrere dal 16 marzo 1888.

Ridolfi Decio, già contabile nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 22 marzo 1888:

Del Vecchio Francesco, segretario nell'Amministrazione carceraria id. id. id.

Con R. decreto del 29 marzo 1888:

Graffeo Francesco, già contabile nell'Amministrazione carceraria, revocato il decreto Reale 2 gennaio 1888 con cui veniva dispensato dal servizio.

Raffaelli Paolo, Dal Fabbro Antonio, Noschese Giuseppe, ufficiali d'ordine nell'Amministrazione carceraria, nominati segretari per anzianità nell'Amministrazione stessa, a decorrere dal 1° aprile 1888.

Amodei Alfonso, ufficiale d'ordine nell'Amministrazione carceraria, nominato segretario per merito nell'Amministrazione stessa, a decorrere dal 1° aprile 1888.

Pesce Giovanni, Raguzzi Alessandro, Chiodi Carlo Giuseppe, Alberighi Pietro, id. id. id, id. id., per anzianità id. id., id. id. id.

Canevari Zeffirino, Armentani Enrico, Amoretti Giacomo, Calapso Enrico, Amati Amato e Sabbatini Giuseppe id. id. id., id id. per merito id. id., id. id. id.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con decreti ministeriali del 18 aprile 1888:

Assandri Giovanni, uditore, è destinato alla Regia procura del Tribunale civile e correzionale di Genova.

De Mitri Cosimo, uditore, è destinato alla Regia procura presso il Tribunale civile e correzionale di Taranto.

Epifania Gennaro, uditore, è destinato alla Regia procura presso il Tribunale civile e correzionale di Bari.

Anzalone Antonio, uditore, è destinato alla Regia procura generale presso la Corte di appello in Messina.

Petrone Silvio, uditore, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Campobasso.

Con RR. decreti del 19 aprile 1888:

Baviera Giovanni Battista, presidente del Tribunale civile e correzionale di Palmi, è collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute per tre mesi dal 1° aprile 1888, con l'assegno annuo di lire 1,333,33 pari a un terzo dello stipendio.

Augusti cav. Vito Luigi, presidente del Tribunale civile e correzionale di Monteleone, è tramutato a Viterbo.

Lanni Pietro, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Napoli, è richiamato a Larino in seguito a sua domanda.

Vono Vittorio, vice pretore del mandamento di Davoli, nominato uditore con decreto ministeriale 18 marzo u. s., è confermato nelle funzioni di vice pretore del mandamento di Davoli.

Testa Giov. Stefano, vice pretore del mandamento Molo in Genova, nominato uditore con decreto ministeriale 18 marzo u. s., è confermato nelle funzioni di vice pretore del mandamento Molo in Genova.

Delbecchi Silvio, vice pretore del mandamento San Teodoro in Genova, nominato uditore con decreto ministeriale 18 marzo u. s., è dispensato, a sua domanda, dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato in qualità di uditore alla procura generale della Corte d'appello in Genova.

Mellini Luigi, vice pretore del mandamento Prè in Genova, nominato uditore con decreto ministeriale 18 marzo u. s., è dispensato, a sua domanda, dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato in qualità di uditore alla Regia procura del Tribunale civile e correzionale di Genova.

Barabino Luigi, vice pretore della Pretura urbana di Genova, nominato uditore con decreto ministeriale 18 marzo u. s., è dispensato a sua domanda dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato in qualità di uditore alla Regia Procura del Tribunale civile e correzionale di Genova.

Frassinetti Adolfo, uditore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore della Pretura Urbana di Genova.

Canna Raffaele, uditore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Reggio Calabria.

Con decreti ministeriali del 21 aprile 1888:

È accettata la volontaria rinunzia presentata da Ballario Angelo alla nomina di uditore presso i collegi giudiziari.

Crisafulli Vincenzo, uditore, è destinato alla Regia procura del Tribunale di Catania.

Casali Giuseppe, uditore, è destinato alla Regia procura del Tribunale di Mantova.

Con RR. decreti in data del 22 aprile 1888:

Fontana cav. Ascanio, consigliere in soprannumero della Corte d'appello di Venezia, è nominato consigliere effettivo della stessa Corte d'appello.

Bottacchi Gaspare, presidente del Tribunale civile e correzionale di Monza, è nominato consigliere in soprannumero della Corte d'appello di Venezia, con l'annuo stipendio di lire 6,000.

Casciaro Giuseppe Andrea, presidente del Tribunale civile e correzionale di Potenza, è nominato consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, coll'annuo stipendio di lire 6,000.

Bruno Luigi, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Santa Maria, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Teramo, con l'annuo stipendio di lire 4,000.

Beltrano Francesco, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Potenza, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Monteleone, con l'annuo stipendio di lire 4,000.

Rossi Carlo, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Milano, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Crema, con l'annuo stipendio di lire 4,000.

Gavotti Dionigi, vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Torino, è nominato presidente del Tribunale civile e correzionale di Monza, con l'annuo stipendio di lire 4,000.

Campobasso Gaetano, giudice del Tribunale civile e correzionale di Isernia coll'incarico dell'istruzione penale, è, a sua domanda, tramutato a Salerno cessando dal detto incarico.

Guerrasio Luigi, giudice del Tribunale civile e correzionale di Melfi, è, tramutato ad Avellino, a sua domanda.

Desiderio Gaetano, giudice del Tribunale civile e correzionale di Cassino, è, tramutato a S. Maria, a sua domanda

Ortona Domenico, giudice del Tribunale civile e correzionale di Cosenza, è tramutato a Gerace, a sua domanda.

De Vecchi Francesco, giudice del Tribunale civile e correzionale di Salò, è tramutato a Treviso, a sua domanda.

Volner Giovanni, giudice del Tribunale civile e correzionale di Aquila, è tramutato ad Udine, a sua domanda.

Salerno Giovanni, giudice del Tribunale civile e correzionale di Catanzaro, è tramutato a Frosinone, a sua domanda.

Betetto Angelo, giudice del Tribunale civile e correzionale di Rovigo, è tramutato a Bologna.

Groppo Carlo Luigi, giudice del Tribunale civile e correzionale di Chiavari, è tramutato a Genova.

Bernardi cav. Achille, giudice del Tribunale civile e correzionale di Saluzzo, è tramutato a Chiavari a sua domanda.

Scotti Giuseppe, giudice del Tribunale civile e correzionale di Macerata, è tramutato a Lecco, a sua domanda.

Del Prete Goffredo, giudice del Tribunale civile e correzionale di Gerace, è tramutato a Cosenza, a sua domanda.

Cucci Alfonso, giudice del Tribunale civile e correzionale di Cosenza, incaricato dell'istruzione dei processi penali, è dispensato dal detto incarico, in seguito a sua domanda.

Perretti Domenico, giudice del Tribunale civile e correzionale di Cosenza, è incaricato ivi dell'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Gàlati Gaetano, giudice del Tribunale civile e correzionale di Cosenza, è applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali presso lo stesso Tribunale con l'annua indennità di lire 400.

Giorgio Giuseppe, giudice del Tribunale civile e correzionale di Chieti, è incaricato ivi dell'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di lire 400.

Rizzardi Carlo, giudice del Tribunale civile e correzionale di Castiglione delle Stiviere, è incaricato ivi dell'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Chelazzi Oreste, giudice del Tribunale civile e correzionale di Grosseto, è applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, presso lo stesso Tribunale, coll'annua indennità di lire 400.

Ruggiero Pietro, giudice del Tribunale civile e correzionale di Frosinone, applicato all'ufficio d'istruzione penale, è incaricato ivi della

istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Lo Re Michele, giudice del Tribunale civile e correzionale di Frosinone è applicato all'ufficio d'istruzione penale presso il detto Tribunale coll'annua indennità di lire 400.

Sandri Francesco, giudice del Tribunale civile e correzionale di Padova, è applicato all'ufficio d'istruzione penale presso il detto Tribunale, coll'annua indennità di lire 400.

Carotenuto Pasquale, sostituito procuratore del Re presso il Tribunale di Siena, è nominato procuratore del Re presso il detto Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, con l'annuo stipendio di lire 4,000

Cavalli D'Olivola Alessandro, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Potenza, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Saluzzo, con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Carron Ceva Enrico, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Trapani, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Taranto, con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Niceforo cav. Nicola, pretore del 1° mandamento di Firenze, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Sciacca, con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Mendaia Gerardo, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Genova, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Napoli.

La Notte Francesco, aggiunto giudiziario presso la Regia procura del Tribunale civile e correzionale di Benevento, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Napoli.

Grimaldi Diego, vice pretore del mandamento Monviso in Torino, nominato uditore con decreto ministeriale 18 marzo u. s, è confermato nelle attuali funzioni di vice pretore nel mandamento Monviso in Torino.

Rua Carlo, vice pretore del mandamento Po in Torino, nominato uditore con decreto ministeriale 18 marzo u. s., è confermato nelle attuali funzioni di vice pretore del mandamento Po in Torino.

Buzzi Langhi Felice, vice pretore del mandamento Borgo San Salvatore in Torino, nominato uditore con decreto ministeriale 18 marzo u. s., è confermato nelle attuali funzioni di vice pretore del mandamento Borgo San Salvatore in Torino.

Coda Carlo, uditore avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Borgo S. Salvatore in Torino.

Como Waldemaro, uditore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Po in Torino.

Manno Giulio, uditore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Po in Torino.

Proselli Giuseppe, uditore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Moncenisio in Torino.

Chioso Giacomo, uditore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Monviso in Torino.

Nicolone Amedeo, uditore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Dora in Torino.

Giusto Antonio Giusto, uditore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Borgo Dora in Torino.

Curtino Adolfo, uditore, avente i requisiti di legge è nominato vice pretore della Pretura urbana di Torino.

Drago Cesare Valerio, uditore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento Borgo Po in Torino.

Muggia Napoleone, uditore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Vercelli.

Benettini Carlo, uditore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Biella.

Giordano Natale, uditore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Pinerolo.

Morara Francesco, uditore, vice pretore del mandamento di Firenzuola, è dispensato dalle funzioni di vice pretore, ed è applicato in seguito a sua domanda, in qualità di uditore alla Regia procura del Tribunale di Firenze.

Molinari Camillo, uditore, vice pretore della 2ª Pretura urbana di Napoli, è dispensato dalle funzioni di vice pretore, ed è applicato, in seguito a sua domanda, al Tribunale civile e correzionale di Napoli.

Gerbasio Emilio, uditore, vice pretore del mandamento Pendino in Napoli, è trasferito alla 2ª Pretura urbana di Napoli.

Barone Giacomo, pretore già titolare del mandamento di Fuscaldo collocato in aspettativa per motivi di salute con Regi decreti 25 luglio 1887 e 19 gennaio u. s., è confermato a sua domanda nell'aspettativa medesima per altri sei mesi dal 16 aprile corrente, coll'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Cerreto;

Poggi Carlambrogio, vice pretore del 4° mandamento di Firenze, è tramutato al 1° mandamento della stessa città;

Artini Angelo, vice pretore del mandamento di Arzignano, è tramutato al 2° mandamento di Vicenza;

Mariani Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Milano;

Giordano Modesto, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Santa Maria Capua Vetere;

Magnani Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Borgo San Lorenzo;

Scarpa Giovanni, conciliatore del comune di Noragugume, circondario di Oristano, è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate le dimissioni presentate da

Salviotti Giuseppe, dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Brescia;

Tamè Giuseppe, dall'ufficio di vice pretore del 2° mandamento di Pavia;

Cecconi Ciro, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Prato, città.

Disposizioni *fatte nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie:*

Con RR. decreti del 19 aprile 1888:

A Schinaia Emanuele, gia cancelliere della Pretura di Massafra, collocato a riposo a sua domanda, è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di Tribunale.

Di Francesco Pietro, cancelliere della Pretura di Sassa, è tramutato alla Pretura di Aquila, a sua domanda.

Mercogliano Giuseppe, cancelliere della Pretura di Saponara di Grumento, è tramutato alla Pretura di Acerenza, a sua domanda.

Zimei Luigi, cancelliere della Pretura di Paglieta, in aspettativa per motivi di salute fino a tutto il 15 maggio 1888, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa Pretura di Paglieta, a datare dal 16 aprile 1888.

Con decreti ministeriali del 19 aprile 1888.

Dejana Antonio, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Oristano, è nominato vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Nuoro, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Marongiu Francesco, sostituto segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e correzionale di Lanusei, è nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Oristano, coll'attuale annuo stipendio di lire 1,300.

Fioretti Giovanni Battista, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Brescia, è nominato vice cancelliere della Pretura di Iseo, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Gabriellini Assunto, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Grosseto, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della Pretura del 4° mandamento di Firenze, coll'attuale annuo stipendio di lire 1,300.

Bellucci Pietro, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Firenze, è nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Grosseto, coll'annuo stipendio di lire 1,300

Ingicco Alfonso, vice cancelliere della Pretura di Termoli, è tramutato alla Pretura di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda.
Bertolini Giovanni, vice cancelliere della Pretura di Pontelandolfo, è tramutato alla Pretura di Calvello.
Battaglini Giuseppe, vice cancelliere della Pretura di Sala Consilina, è tramutato alla Pretura di Pontelandolfo, a sua domanda.
De Paola Gaetano, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Termoli, coll'annuo stipendio di lire 1,300.
Ferrigni Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della Pretura di Trivento, coll'annuo stipendio di lire 1,300.
Marrapese Giovanni Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della Pretura di Cervinara, coll'anno stipendio di lire 1,300.

Con decreti ministeriali del 21 aprile 1888.

Spinelli Vincenzo, cancelliere della Pretura di Avola, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'ufficio a datare dal 1° maggio 1888.
Azzára Giuseppe, cancelliere della Pretura di Caltabellotta, sospeso dall'ufficio, è richiamato in servizio nella stessa Pretura di Caltabellotta, a datare dal 1° maggio 1888.
Pesante Giovanni Battista, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di San Remo, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Genova, a sua domanda.
Pesante Antonio, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Genova, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di San Remo, a sua domanda.
Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1. aprile 1888, coll'annuo stipendio di lire 2, 200:
Guala Giovanni, cancelliere della pretura di Cumiana;
Biscaldi Martino, cancelliere della Pretura di Borgoticino;
Silva Felice, cancelliere della Pretura di Agliè;
Pezzoli Germano, cancelliere della Pretura del 2. mandamento di Bergamo;
Pettinelli Antonio, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello d'Ancona;
Asti Tranquillino, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Lodi;
Persiani Luigi, cancelliere della Pretura del Sestiere Prè in Genova;
Cristini Angelo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Teramo;
Sorbilli Emanuele, cancelliere della Pretura di Polistena;
Urso Francesco, cancelliere della Pretura di Lentini;
Monterosso Alessandro, cancelliere della Pretura di Siracusa;
Vietri Domenico, cancelliere della Pretura di Cicciano.
Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, a datare dal 1. aprile 1888, coll'annuo stipendio di lire 2,000:
Durando Giuseppe Lorenzo, cancelliere della Pretura di Poirino;
Abate Carlo Andrea, cancelliere della Pretura di Oulx;
Oliva Giusppe, cancelliere della pretura di Lessolo;
Abate Carlo Secondo, cancelliere della Pretura di Crescentino;
Mangano Rocco Giuseppe, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'Appello di Palermo;
Police Nicola, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Cosenza;
Migliucci Luigi, cancelliere della Pretura di Marcianise;
Staiti Antonino, cancelliere della Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto;
Lombardo Silvestro, cancelliere della Pretura di Ravanusa
Roma Antonio, segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e correzionale di Taranto;
Allavena Pietro, cancelliere della Pretura di Alì;
Gentile Raffaele, cancelliere della Pretura di Genzano di Roma;
Gotta Giovanni Battista, cancelliere della Pretura di Bubbio.
Branchinetti Enrico, cancelliere della Pretura di Ticineto.
Ciardi Luigi, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Civitavecchia.
Longo Carmelo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Catania.
Sono promossi dalla 4ª alla 3ª categoria, a datare dal 1° aprile 1888 coll'annuo stipendio di lire 1800:
De Alexandris Giuseppe Francesco, cancelliere della Pretura di Bistagno
Betta Francesco, cancelliere della Pretura di Breno.
Bianconi Giuseppe, cancelliere della Pretura del 3° mandamento di Venezia.
Giannoni Paolo, cancelliere della Pretura di Scarperia.
Masciari Giuseppe, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Catanzaro.
De Pasquale Alfonso, cancelliere della Pretura di Petilia Policastro.
Preta Gaetano, cancelliere della Pretura di Amendolara.
Sciacca Antonio, cancelliere della Pretura di Raccuja.
Tombolato Giuseppe, cancelliere della Pretura di Cittadella.
Guidobaldi Zaccaria, cancelliere della Pretura di Antrodoco.
Viviani Oreste, cancelliere della Pretura di Chiusdino.
Commendù Francesco Giuseppe, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Salò.
Tacchini Angelo, cancelliere della Pretura di Villafranca Piemonte.
Astengo Giacomo, segretario della Regia Procura presso il tribunale civile e correzionale di Genova.
Novarese Giovanni, cancelliere della Pretura di Paesana.
Apollari Giuseppe, cancelliere della Pretura di Davoli.
Sparano Pacifico, cancelliere della Pretura di Sanza.
Perucchini Pietro, cancelliere della Pretura di Soriasco.
Riva Giovanni Antonio, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Vercelli.

Con RR. decreti del 22 aprile 1888:

De Dominicis cav. Giuseppe, cancelliere della Corte d'appello di Catanzaro, è nominato cancelliere della Corte di cassazione di Firenze, coll'annuo stipendio di lire 7000.
Pisani Vincenzo, cancelliere della Pretura di Cosenza, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1° lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° maggio 1888, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.
Battagliese Michelangelo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Potenza, è in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° maggio 1888.
Robone Vincenzo, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Alessandria, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Ivrea, a sua domanda.
Chiesa Luigi, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Vercelli, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Alessandria, a sua domanda.
Enrico Giuseppe, gia cancelliere del soppresso Tribunale di commercio di Novi Ligure, attualmente in disponibilità e destinato a prestare servizio al Tribunale civile e correzionale in quella città, è cominato cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Vercelli, coll'attuale annuo stipendio di lire 3000.
Campus Antonio, cancelliere della Pretura di San Nicolò Gerrei, in servizio da oltre anni dieci, è d'ufficio collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi tre a datare dal 1° maggio 1888, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio annuo.

Con decreto ministeriale del 22 aprile 1888:

Corrado Luigi, cancelliere della Pretura di Marsiconuovo, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Potenza, coll'attuale annuo stipendio di lire 1800.

Con decreti ministeriali del 24 aprile 1888:

Marchi Ernesto, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e cor-

rezionale di Melfi, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della Pretura di Venosa, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Bruni Gennaro, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Trani, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Bari, a sua domanda.

Ciardi Giovanni, vice cancelliere della Pretura di Trani, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Trani, coll'annuo stipendio di lire 1.300.

Amati Gaetano, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Bari, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della Pretura di Trani, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Campanile Fortunato, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Lecce, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Bari, a sua domanda.

Bortone Nicola, vice cancelliere della Pretura di Presicce, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Lecce, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Straneo Fausto, vice cancelliere della Pretura del 2° mandamento di Verona, nominato a tale ufficio con decreto 16 febbraio 1888 registrato alla Corte dei conti il 27 stesso mese, è dichiarato dimissionario dalla carica a senso dell'articolo 12 della legge sull'ordinamento giudiziario, per non avvere assunto l'esercizio delle sue funzioni nel termine legale.

Buillet Ettore, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Torino, è nominato vice cancelliere della Pretura del 2° mandamento di Verona, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Disposizioni *fatte nel personale dei Notai:*

Con RR. decreti del 19 aprile 1888:

Mousset Giovanni, notaro, residente nel comune di Forno di Rivara, distretto di Morino, è traslocato nel comune di Alpignano, stesso distretto.

Predazzi Francesco, notaro, residente nel comune di Cinaglio distretto di Asti, è traslocato nel comune di Castelnuovo d'Asti, stesso distretto.

Menaldi Raffaele, notaro, residente nel comune di Caccavone, distretto d'Isèrnia, è traslocato nel comune di Agnone, stesso distretto.

Caputo Carlo, notaro, residente nel comune di Formicola, distretto di Santa Maria Capua Vetere, con Regio decreto 25 settembre 1887, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre successivo, traslocato in Frasso Telesino, distretto di Benevento, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro a mente degli art. 28 e 31 della legge e 38 del relativo regolamento per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni in Frasso Telesino.

Pettinati Domenico, notaro, residente nel comune di Morbello, distretto di Acqui, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 22 aprile 1888:

Gioannini Cesare, notaro, residente nel comune di S. Giusto Canavese, distretto d'Ivrea, è traslocato nel comune di Caluso, stesso distretto.

Anselmi Bernardo, notaro, residente nel comune di Vasia, distretto di Oneglia, è traslocato nel comune di Porto Maurizio, stesso distretto.

Macario Giovanni Battista, notaro, residente nel comune di Barbania, distretto di Torino, è traslocato nel comune di Romano Canavese, distretto d'Ivrea.

Gasparri Gaetano, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Stefanaconi, distretto di Monteleone di Calabria.

Barile Antonio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Serrastretta, distretto di Nicastro.

Di Martino Andrea, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Burgio, distretto di Siracusa.

Nussi Antonio, nominato notaro colla residenza nel comune di Albareto di Borgotaro, distretti riuniti di Parma e Borgotaro, con Regio decreto 27 marzo 1887, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile successivo, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nell'assegnatagli residenza di Albareto di Borgotaro.

Pozzo Ermenegildo, notaro, residente nel comune di Lonato Pozzolo, distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio e Monza, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 22 aprile 1888:

Alfano Antonio, notaro residente nel comune di Castelnuovo di Conza distretto di Salerno, è traslocato nel comune di Valva, stesso distretto.

Ferlito Arcangelo, notaro residente nel comune di Camporotondo Etneo distretto di Catania, è traslocato nel comune di Viagrande, stesso distretto.

Girelli Giuseppe, notaro residente nel comune di Vicenza, distretti riuniti di Vicenza e Bassano Vicentino, è traslocato nel comune di Zevio, distretti riuniti di Verona e Legnago.

Chiaffoni Cesare, candidato notaro, colla residenza nel comune di Dolcè, distretti riuniti di Verona e Legnago.

Con Regio decreto 11 marzo 1888, registrato alla Corte dei conti il 10 del successivo mese di aprile:

È revocato il precedente Regio decreto 17 novembre 1887, col quale Gissara Emanuele, conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Buccheri, venne dichiarato decaduto dall'ufficio per non aver preso possesso delle sue funzioni entro il termine fissato dalla legge

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con RR. decreti del 22 aprile 1888:

Manuzzu Pietro, archivista dell'archivio notarile distrettuale di Sassari, avente i requisiti per la nomina a notaro, è nominato conservatore e tesoriere del medesimo archivio, con l'annuo stipendio di lire 2,000, da corrispondergli dalla cassa dell'archivio stesso, con decorrenza dal 1 maggio p. v. a condizione che nei modi e termini fissati dall'articolo 88 della legge sul notariato presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 200.

Conti Michele, notaro residente in Frascati, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Frascati, distretto notarile di Roma, con l'annuo stipendio di lire 800 da corrispondergli dall'unico comune interessato a senso dell'articolo 104 della legge sul notariato, a condizione che nei modi e termini fissati dall'artic. 88 della legge stessa, presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 40.

Con decreto ministeriale del 23 aprile 1888:

Lo stipendio di lire 900 assegnato al posto di sotto archivista, dalla pianta organica dell'archivio notarile distrettuale di Novi Ligure, approvata con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1884, è portato a lire 1000, con decorrenza dal 1° maggio p. v.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

ELENCO *degli aspiranti al posto di Segretario nell'Amministrazione Carceraria, i quali riportarono maggiori punti negli esami di concorso che hanno avuto luogo in Roma nei mesi di febbraio e di marzo u. s.*

1. Trivisonno Giulio, con punti 221.
2. Duce Binna Vitale, id. 217.
3. Caruso Giorgio, id. 211.
4. Barini Giorgio, id. 207.
5. Salvadori Alessandro, id. 203.
6. Marri Augusto, id. 195.
7. Gandolfi Giovanni, id. 194.
8. Garone Pietro, id. 175.
9. Ferlosio Cesare, id. 174.
10. Lo Masti Nicola, id. 173.
11. Cremona Pietro, id. 166.
12. Buffardeci Zamit Francesco, id. 162.
13. Scalari Pietro, id. 161.
14. Piano Federico, id. 154.
15. Menzio Angelo, id. 152.
16. Visconti Emilio, id. 136.

Roma, 22 aprile 1888.

Il Direttore Capo della Divisione 9ª
G. ONESTI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ai posti di aiutante ragioniere geometra del genio.
(Direzione generale del genio). — 12 marzo.

1. Il Ministero della guerra rende noto che è aperto un concorso ad esami per la nomina di N °24 aiutanti ragionieri geometri del genio con lo stipendio annuo di L. 1500.

2. Potranno prendere parte a siffatto concorso i sottufficiali del genio in servizio attivo, i quali abbiano già compiuto o compiano nel corrente anno 8 anni di servizio sotto le armi, e giovani non militari che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere regnicolo;

b) aver soddisfatto all'obbligo di leva, vale a dire essere assegnato alla 2ª o 3ª categoria, ovvero essere in congedo illimitato se di 1ª categoria;

c) aver buona condotta;

d) non aver oltrepassata l'età di anni 26 all'epoca della presentazione della domanda;

e) avere l'idoneità fisica al servizio militare.

3. Il terzo dei posti, pei quali è indetto il concorso, è riservato ai sottufficiali del genio e gli altri due terzi ai concorrenti borghesi.

4. Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale del genio) non più tardi del 15 giugno 1888, per mezzo del comandante del corpo, se sottufficiali, e per mezzo dei distretti militari, se borghesi, le domande di ammissione, redatte su carta da bollo di lire una, indicanti il casato, nome, figliazione e recapito domiciliare del concorrente.

5. Le domande dei sottufficiali dovranno essere corredate della copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 9, e del parere del rispettivo comandante di corpo circa la idoneità del candidato all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità militari, sia per istruzione. Le domande degli altri concorrenti saranno corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) certificato di aver soddisfatto all'obbligo di leva;

c) certificato attestante i buoni costumi e la buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio;

d) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato il concorrente;

e) certificato del medico del distretto militare dal quale risulti che il concorrente ha l'idoneità fisica pel servizio militare.

6. Esaminati i documenti prodotti dai singoli concorrenti il Ministero farà conoscere, per mezzo dei distretti o comandanti di corpo, il giorno preciso in cui dovranno presentarsi agli esami coloro che vi saranno ammessi, e collo stesso mezzo saranno restituiti i documenti ai non ammessi.

7. Gli esami saranno orali e scritti ed avranno luogo secondo l'indice e i programmi che fanno seguito alla presente Circolare.

Gli esami in iscritto precederanno gli orali e verranno dati entro il prossimo mese di giugno presso le direzioni territoriali del genio di Torino, Genova, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma Napoli e Messina. Per conseguenza i concorrenti nella domanda di ammissione agli esami dovranno altresì indicare in quale delle oradette sedi preferiscono subire gli esami scritti.

8. Agli esami orali, che verranno dati innanzi una Commissione da riunirsi in Roma, saranno ammessi coloro soltanto che avranno riportato la voluta idoneità negli esami scritti.

9. Il Ministero, per mezzo dei distretti o dei comandanti di corpo, farà conoscere ai candidati risultati idonei nelle prove in iscritto il giorno in cui dovranno trovarsi in Roma e l'autorità alla quale dovranno presentarsi per subire, a mente del precedente N. 8, gli esami orali, e farà restituire i documenti a coloro che non superarono le prove in iscritto.

10. Il risultato finale del concorso verrà notificato ai singoli candidati per mezzo delle stesse autorità indicate nel precedente numero, in un colla restituzione dei documenti a coloro che non saranno nominati.

11. I primi 24 classificati idonei tra sottufficiali e borghesi avranno diritto a coprire i posti disponibili o che si faranno in seguito vacanti, sino al N. di 24, nella proporzione indicata al N. 3 della presente circolare. Gli altri concorrenti, benchè dichiarati idonei, non conseguiranno la nomina all'impiego pel quale concorsero, nè conserveranno alcun diritto per altri concorsi.

12. I rispettivi comandanti di corpo e di distretto parteciperanno la nomina conseguita e la destinazione avuta ai singoli candidati, non appena questa verrà pubblicata nel *Bollettino delle nomine*.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

INDICE *degli esami, loro durata, coefficienti e programmi.*

MATERIA in cui versano gli esami	Scritti o verbali	Durata dell'esame ore	Coefficiente d'importanza	Numero del programma
Composizione italiana e calligrafia	Scritto	4	12	1
Geometria	Verbale	½	14	2
Algebra	»	½	12	3
Topografia e levata dei piani . .	»	½	14	4
Costruzioni.	»	½	14	5
Disegno architettonico	Scritto	6	11	6
Disegno topografico	»	4	11	7
Elementi delle stime	Verbale	⅓	12	8

Annotazioni. — In questo esame il candidato deve anche dar prova di conoscere perfettamente l'aritmetica.

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana e calligrafia.

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto sarà tenuto conto della corrispondenza delle idee al concetto fondamentale, della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia della proprietà della lingua e della calligrafia.

PROGRAMMA N. 2.

Geometria.

Geometria piana.

1. Definizion

2. Teoremi relativi agli angoli formati da due o più rette che concorrono in un punto. — Problemi relativi.

3. Triangoli; varie specie. — Teoremi relativi alle loro uguaglianze. Proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri. — Disposizione reciproca degli angoli e lati di un triangolo scaleno, isoscele ed equilatero per rispetto alla loro grandezza.

4 Proposizioni relative agli angoli formati da due rette parallele con una secante. — Somma degli angoli di un triangolo o di un poligono qualunque. — Problemi relativi.

5. Quadrilateri. — varie specie. — Proprietà caratteristiche di ciascuno di essi.

6. Misura della superficie delle figure rettilinee, regola particolare pei triangoli ed i quadrilateri. Problemi grafici e numerici relativi.

7. Linee proporzionali e figure simili. — Teoremi relativi ai triangoli ed ai poligoni simili. — Problemi grafici e numerici relativi.

8 Proprietà del circolo e delle linee rette in esso considerate.

9 Misura degli angoli. — Problemi relativi.

10. Poligoni regolari inscritti e circoscritti al circolo. — Costruzioni grafiche. — Valore dei lati in funzione del raggio.

11. Rapporto della circonferenza al diametro. — Lunghezza della circonferenza. — Problemi relativi.

12. Della superficie del circolo. — Teoremi e problemi relativi.

Geometria solida

13. Dei piani e delle linee rette considerate nello spazio. — Teoremi e problemi grafici relativi.

14. Degli angoli diedri e degli angoli solidi. — Loro misura.

15. Basi d'uguaglianza degli angoli triedri.

16. Del cubo, parallelepipedo rettangolo, del prisma e delle piramidi. — Loro superficie. — Loro volumi. — Problemi relativi.

17. Tronchi di prisma e di piramide. — Loro superficie. — Loro volumi. — Problemi relativi.

18. Del cilindro e del cono. — Misura della loro superficie e volumi. — Problemi relativi.

19. Del tronco di cono a basi parellele — Misura della sua superficie e del suo volume. — Problemi relativi.
20. Della sfera. — Misura della superficie e del volume della sfera. — Problemi relativi.
21. Parti principali della sfera; calotta. — Segmento ad una o due basi. — Superficie della calotta. — Volume dei segmenti. — Problemi relativi.

Geometria pratica.

22. Soluzioni geometriche pratiche sul terreno. — Paline. — Canne. — Catene. — Tracciamento degli allineamenti. — Determinazioni dirette sotto varie condizioni.

PROGRAMMA N. 3.

Algebra.

1. Definizioni.
2. Addizione e moltiplicazione dei monomii e polinomii. — Divisione dei monomii.
3 Formazione delle potenze ed estrazione delle radici dei monomii.
4. Espressione del quadrato e del cubo di un binomio.
5. Risoluzione delle equazioni numeriche di primo grado ad una o più incognite.
6. Risoluzione delle equazioni numeriche di secondo grado ad una incognita.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. — Formole relative. — Risoluzione dei problemi che ne dipendono.
8. Teoria dei logaritmi. — Loro proprietà. — Problemi relativi.
9. Uso delle tavole logaritmiche.

PROGRAMMA N. 4.

Topografia e levata dei piani.

1. Tracciamenti di archi di circolo, di elissi e di curve per punti sul terreno.
2. Tavoletta pretoriana. — Alidada ordinaria. — Diottra. — Varii sistemi di rilevamento colla tavoletta. — Problemi da sciogliersi colla tavoletta.
3. Della bussola. — Uso della bussola graduata per il rilevamento dei piani e risoluzioni di problemi di geometria sul terreno. — Orientazione dei piani col declinatore.
4. Livellazione. — Livello a sifone. — Livello a bolla d'aria ed a canocchiale. — Livellazione semplice.
Registro delle osservazioni. — Riduzione ad un medesimo piano di paragone.
5. Livellazione composta. — Formazione dei profili del terreno. — Nozioni sulla rappresentazione del terreno colle curve orizzontali.
6. Rilevamento dei fabbricati. — Pianta, elevazione e sezioni delle fabbriche.
7. Agrimensura. — Valutazione della superficie dei terreni. — Trasformazione e divisione della superficie, delimitazione delle proprietà.
8. Misura dei solidi, misura degli sterri e dei rinterri. — Piani quotati. — Calcoli dei movimenti di terra per la formazione di strade, canali, ecc. in base ai piani quotati.
9. Misura delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono. — Formazione dei casellari relativi.

PROGRAMMA N. 5.

Costruzioni.

1. Classificazione dei terreni relativamente alla loro maggiore o minore consistenza nel resistere al peso di un edificio.
2. Lavori di terra. — Sterri e riporti, modo di eseguirli; precauzioni da prendersi. — Scarpe naturali nei diversi terreni tanto per gli sterri che per i riporti. — Tracciamento degli uni e degli altri. — Rivestimenti delle scarpe dei riporti con zolle, vimini, fascine e gabbioni. — Trasporti di terra. — Misura del volume dei solidi di sterro e di riporto mediante i profili di prima e seconda pianta. — Misura dei movimenti di terre mediante il profilo longitudinale e le sezioni trasversali.
3. Struttura delle strade. — Profilo trasversale di una strada ordinaria. — Massicciata ed inghiaiata di una strada; loro altezza nei casi ordinari e modo di eseguirle; materiale da impiegarsi. — Strade selciate o lastricate; modo di eseguirle.
4. Proprietà generale del legname per esser atto ai lavori di costruzione. — Qualità varie dei legnami più usati in Italia per lavori di costruzione. — Usi speciale di ciascuna qualità.
5. Congiunzione del legname. — Connessioni semplici e composte. — Denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni.
6. Usi del legname nella struttura degli edifizi. — Assiti. — Solai. — Pavimenti. — Intavolati. — Armatura di tetti, nomenclatura ed uffizi di ciascuna parte di essi.
7. Usi del legname nelle parti completive degli edifici. — Imposte di porte e finestre, invetriate e cancellate.
8. Usi del legname nelle fondazioni dei muri. — Palificazioni, specie di legname da preferirsi; modo di conficcare i pali a rifiuto di maglio, precauzioni da prendersi al riguardo.
9. Usi del legname in alcuni lavori provvisionali. — Ponti ed armature di servizio; modo di costruzione e varie specie di esse. — Armature e centinature delle vôlte. — Descrizione di una centinatura per una vôlta a botte di leggera struttura. — Descrizione di una centinatura per una vôlta a botte di struttura pesante. — Puntellatura di vôlte e di solai.
10. Lavori di ferro ed altri metalli. — Miniere più celebri di ferro. — Caratteri naturali del ferro. — Ferraccio e suoi caratteri. — Lamiera e filo di ferro. — Diverse specie di ferro fucinato. — Caratteri distintivi di ogni specie. — A quali usi sono più adatte le diverse specie. — Usi di ferro di fucina e del ferraccio nei diversi lavori di costruzione. — Mezzi più comuni di prevenire l'ossidamento. — Acciaio; suoi caratteri e sua proprietà. — Rame, piombo, zinco, stagno, bronzo, ottone; loro caratteri e proprietà; loro usi più comuni nelle costruzioni. — Valutazione delle opere di ferro.
11. Lavori murali. — Diversi generi di muratura relativamente ai materiali di cui sono formati.
12. Pietre naturali. — Loro classificazione per rispetto alle costruzioni; marmi, pietre dure, pietre tenere, pietre da taglio, pietre comuni. — Loro usi comuni. — Carattere dai quali si riconoscono i vizi delle pietre.
13. Laterizi. — Loro composizione. — Diverse specie di laterizi. — Loro forma e dimensioni più comuni. — Fabbricazione e cottura dei laterizi, loro classificazione per rispetto al grado di cottura, impiego di ciascuna classe.
14. Gesso. — Come se ne riconosce la bontà. — Come si riduce in polvere la pietra da gesso. — Modo d'impiegarlo. — Suoi usi principali.
15. Calcina. — Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto. — Calcina viva. — Sua estinzione. — Metodi più comunemente usati all'uopo; avvertenza da aversi in questa operazione. — Calcina spenta od in pasta; in quali casi conviene adoperarla subito ed in quali devesi lasciarla riposare nella fossa, limite di tempo oltre il quale la calcina spenta non può essere impiegata. — Calcine comuni e calcine idrauliche. — Distinzione delle prime in grasse od in magre. — Caratteri esterni dai quali si arguisce che le calcine sono idrauliche e modo di accertarsene; proprietà essenziali delle calcine idrauliche.
16. Arena. — Distinzione delle arene relativamente ai luoghi donde sono estratte. — Vantaggi ed inconvenienti delle arene fossili, fluviali e marine. — Segni da cui si può riconoscere la purezza delle arene. — Precauzioni da prendersi prima di impiegarle quando sono più o meno mescolate colla ghiaia o con pietrisco.
17. Pozzolana. — Sue proprietà ed uso. — Caratteri da cui si può riconoscere la sua maggiore o minore bontà. — Provenienza più comune della pozzolana. — A quale operazione bisogna sottoporla prima d'impiegarla. — Pozzolane artificiali, ossia sostanze che più o meno vantaggiosamente possono supplire in difetto della pozzolana.
18. Malte. — Diverse specie, malte comuni e malte idrauliche; natura e proporzione dei componenti; loro usi; preparazione dei componenti. — Modo di impastare le malte
19. Cementi. — Loro proprietà. — Modo di applicare i cementi. — Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi dell'asfalto naturale e dell'artificiale — Cave principali d'asfalto in Italia.
20. Scavi. — Scavi per fondazioni. — Scavi subacquei colle cucchiaie a mano. — Diversi sistemi di prosciugamento.
21. Costruzioni di muri — Fondazioni a pozzi, costruzione dei medesimi e loro riempimento. — Muratura di pietrame. — Regole per eseguirle a dovere. — Murature di pietrame listato, distanza tra le fasce di laterizi; regola per eseguirla a dovere. — Modo di tracciare i muri a vari piani. — Tracciamento delle aperture di vario genere da lasciarsi nei muri. — Muri sottili di laterizi. — Unione di nuovi muri con vecchi. — Rabbrecciamenti di muri.
22. Delle vôlte. — Intradosso; estradosso; imposta, vôlte semplici e vôlte composte. — Suddivisioni delle vôlte relativamente alla figura delle basi che debbono essere coperte ed alla loro forma. — Vôlte cilindriche. — Piattabanda. Lunette. — Vôlte a vela. — Vôlte a cro-

ciera. — Vôlte a padiglione. — Struttura delle vôlte, sia con pietre e irregolari (scapoli), sia con laterizi. — Epoca opportuna per disarmamento delle vôlte; come debba operarsi; precauzioni da prendersi al riguardo. — Misura delle vôlte a padiglione, a crociera ed a vela.

23. Costruzioni in pietra da taglio. — Modo di mettere in opera la pietra da taglio.

24. Soffitti. — Soffitti piani e centinati; loro armatura; loro costruzione.

25. Intonaci. — Diverse specie. — Malte con cui vogliono essere eseguiti. — Loro eseguimento.

26. Pavimenti interni degli edifizi. — Di laterizi; di lastre di pietra; d'asfalto naturale e artificiale; di marmo. — Modo di esecuzione.

27. Copertura degli edifizi. — Copertura a tegole semplici, piccola armatura occorrente, sua esecuzione.

28. Scale. — Alzata e pedata dei gradini. — Andata di scale. — Riparto dei gradini.

29. Apparati per smovere grandi pesi. — Burbera. — Argano. — Paranco. — Antenna. — Gru. — Capra.

PROGRAMMA N. 6.

Disegno architettonico.

Il tema verserà sull'applicazione degli ordini principali di architettura civile, nonchè sulla formazione di sezioni, prospetti, ecc., di determinati edifizi di cui sono conosciute le piante di vari piani e le altezze fondamentali. Il candidato dovrà proporzionare le altre parti alla natura della fabbrica.

PROGRAMMA N. 7.

Disegno topografico.

Segni convenzionali. — Formazione delle scale. — Esecuzione di disegno a penna ed a matita. — Copia e riduzione di disegni.

PROGRAMMA N. 8.

Elementi delle stime.

1. Nozioni e criteri fondamentali della stima delle costruzioni e della occupazione dei fondi pel loro impianto.

2. Principii direttivi e norme generali della stima dei fondi rustici.

3

MINISTERO DELLE FINANZE

GIUNTA SUPERIORE DEL CATASTO.

Avviso di concorso per ingegneri straordinari occorrenti ai lavori del Catasto nel Compartimento di Palermo.

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a n. 20 posti di ingegneri straordinari per lavori geometrici del catasto da eseguirsi nel compartimento di Palermo.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno, non più tardi del 31 maggio p. v., far pervenire domanda redatta in carta da bollo da lire 0,60 alla direzione compartimentale del catasto di Palermo, indicando l'attuale loro domicilio.

Art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato del Sindaco attestante che il concorrente è cittadino italiano per nascita o per naturalizzazione.

b) certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non ha superata l'età di 40 anni al 31 maggio 1888.

c) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale Civile nella cui giurisdizione il concorrente è nato.

d) attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune di attuale domicilio.

e) certificato medico debitamente legalizzato comprovante che il concorrente è di sana costituzione e dotato di buona vista.

f) diploma d'ingegnere rilasciato da una Scuola d'applicazione per gl'ingegneri o da un istituto tecnico superiore.

Art. 4.

La direzione compartimentale ricevute le domande, esamina i documenti presentati, esclude i concorrenti che non si trovano nelle condizioni prescritte all'articolo precedente e notifica agli altri la loro ammissione all'esame.

Art. 5.

L'esame comprenderà la geometria pratica ed il disegno topografico e consterà dei seguenti esperimenti:

1. Eseguire una stazione col teodolite dando ragione della sua costruzione e delle sue correzioni.

2. Eseguire una stazione di rilievo col tacheometro dando conto della sua costruzione e delle sue correzioni.

3. Eseguire una stazione colla tavoletta pretoriana e con la diottra a stadia spiegandone la costruzione e le relative correzioni.

4. Eseguire i calcoli relativi alle triangolazioni, alle poligonali ecc.

5. Eseguire la copia di un disegno topografico con tinte ad acquarello servendosi del reticolato e del compasso comune.

Gli esperimenti saranno eseguiti innanzi ad una Commissione esaminatrice nominata dalla Giunta superiore.

La Commissione prenderà occasione da ciascun esperimento per interrogare il candidato sui fondamenti teorici che possiede intorno alla geodesia ed alla topografia.

La durata e l'ordine dei detti esperimenti saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Art. 6.

Gli esperimenti avranno principio il giorno 18 di giugno p. v., alle ore 8 ant. in Palermo nel locale che sarà a suo tempo indicato ai concorrenti.

Art. 7.

Per ottenere l'idoneità i concorrenti dovranno riportare i sei decimi dei punti in ciascuno degli esperimenti.

Art 8.

I concorrenti riconosciuti idonei saranno classificati secondo il numero complessivo dei punti ottenuti negli esperimenti.

A parità di punti avranno la precedenza coloro che avessero già lavorato per conto di amministrazioni governative od eseguite operazioni di rilevamento.

Art. 9.

Gl'ingegneri vincitori del concorso saranno chiamati a prestar servizio per ordine di classifica di mano in mano che se ne presenterà il bisogno per lavori da eseguirsi nel compartimento.

Coloro che chiamati a prender servizio non si presenteranno nel termine loro prefisso, si intenderanno decaduti dal diritto acquisito in seguito al concorso.

Art. 10.

Dal giorno della loro assunzione in servizio gl'ingegneri straordinarii godranno di un assegno mensile di L. 250 in ragione del servizio effettivamente prestato. Essi percepiranno pure una indennità di trasferta nella misura che sarà stabilita dalla Giunta superiore.

Art. 11.

L'assunzione degli ingegneri straordinari in servizio temporaneo per lavori del catasto non darà loro diritto di passare in pianta stabile. L'amministrazione avrà sempre la facoltà di licenziare dal servizio in qualunque tempo gli ingegneri straordinari senza obbligo di compenso alcuno.

Roma, addì 12 aprile 1888.

Il Presidente
A. FERRERO

2

MINISTERO DELLA GUERRA

Il Ministero della Guerra ha determinato di instituire due posti di condotte medico-chirurgiche nella colonia di Massaua, ed a questo fine apre un concorso per titoli con le seguenti condizioni:

I. L'assegno stabilito per tali posti è di lire 600 mensili per ciascuno, oltre l'alloggio gratuito.

II. I titolari avranno altresì diritto ad una razione giornaliera di foraggio, se a loro spese si provvederanno di cavalcatura.

III. Avranno inoltre diritto al trasporto gratuito per sè e per la propria famiglia dal loro luogo di domicilio nel Regno o da un porto del Mediterraneo o da Suez a Massaua, e viceversa, dopo che avranno soddisfatto l'obbligo di servizio.

IV. La durata obbligatoria del servizio sarà di un anno, potendo anche rinnovarsi tre mesi prima della scadenza dietro domanda dei titolari, presentata al Comandante superiore in Africa, ed approvata dal Ministero.

V. Se i nominati non potessero per qualsiasi causa propria compiere l'anno obbligatorio di servizio o dovessero esserne dispensati per altro motivo, il Ministero si riserba di provvedere secondo i casi.

VI. Gli obblighi inerenti a tali posti sono i seguenti:

1. assumere la direzione e prestare servizio all'Ospedale civile, od al sifilicomio di Massaua;

2. prestare le cure professionali gratuite, compresa la vaccinazione, a tutti gl'Italiani poveri non militari della colonia ed agli indigeni poveri;

3. ottemperare alle richieste che eventualmente potessero essere atte di servizio medico-chirurgico dal Comando superiore;

4). avere stabile residenza in Massaua e non potere allontanarsene, anche temporaneamente, senza il consenso della predetta autorità militare.

VII. La distribuzione del servizio sarà fatta dal comandante, coadiuvato dal medico direttore del servizio sanitario militare.

VIII. Per essere ammessi al concorso occorre:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'età non maggiore di 43 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica;

d) avere conseguita la laurea in medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno.

I concorrenti alle nomine di cui si tratta dovranno far pervenire al Ministero della Guerra non più tardi del 15 maggio venturo la domanda in carta bollata da lire una, indicante il casato, nome, filiazione e recapito domiciliare, corredata dai documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita legalizzato;

b) diploma originale della doppia laurea e patenti originali di libero esercizio della medicina e chirurgia, se l'aspirante è allievo di quelle Università in cui questi ultimi documenti sono prescritti come prova di aver compiuto il corso di perfezionamento.

c) certificato della situazione di famiglia rilasciata dall'autorità municipale.

d) certificato di buona condotta;

e) tutti quei documenti che l'aspirante crederà utili a testimoniare i servizi prestati e l'abilità professionale.

X. Qualora l'aspirante dimostrasse di aver conoscenza della lingua araba, a pari condizioni, con altri concorrenti, avrà diritto alla preferenza.

XI. Il risultato del concorso sarà a suo tempo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; i due medici però che conseguiranno la nomina riceveranno personale partecipazione da questo Ministero e dovranno partire per la loro destinazione non più tardi di 20 giorni dopo la partecipazione ricevuta.

(Le Direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso). 5

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882 n. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884 n. 2621 ed 8 maggio 1887 n. 4187, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di Patologia speciale dimostrativa e propedeutica clinica medica nella R. Università di Pavia.

Le domande su carta bollata ed i titoli indicati in apposito elenco dovranno esser presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 agosto 1888.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non fatta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in numero di esemplari bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 21 aprile 1888.

Il Direttore Capo
della divisione per l'istruzione superiore
G. Ferrando.

1

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

RESOCONTO SOMMARIO Martedì 24 aprile 1888

Presidenza del Presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 2, 30.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica il seguente telegramma dell'onorevole Cairoli:

« A S. E. Giuseppe Biancheri, Presidente della Camera dei Deputati.

« Il voto che accoglieva la gentile proposta del deputato Cavallotti è un onore immeritato, ma una somma soddisfazione; attestandomi l'affetto dei miei colleghi con parole che sono anche un pietoso tributo alla memoria della spenta famiglia. Esprimole la mia gratitudine con animo devoto e col desiderio di trovarmi al loro fianco per l'adempimento del comune mandato, col debito zelo finora vietato dalla sofferente salute. La speranza è incoraggiata dalla progredita convalescenza alla quale gioverà il delizioso soggiorno ove la bontà del Re mi volle ospite.

« Accolga Ella pure, illustre Presidente, i miei ringraziamenti per l'annuncio cordiale che mi riconferma la sua preziosa benevolenza.

« Cairoli. »

Comunica quindi una lettera con la quale l'onorevole Canzi dà le sue dimissioni da deputato.

CAVALLINI propone che gli sia accordato invece un congedo di due mesi.

(Questa proposta è approvata).

PRESIDENTE legge una lettera del sindaco di Bologna con la quale invita la Camera a farsi rappresentare alla inaugurazione della esposizione regionale agricola e industriale; nazionale di belle arti, e internazionale di musica, che si farà il 6 maggio.

Propone che la Camera si faccia rappresentare dal presidente o da un vice-presidente, da un questore, da un segretario e da sette deputati da estrarsi a sorte, che risultano i seguenti: onorevoli Tabacchi, La Porta, Sacconi, Falconi, Berti, Maldini e Arnaboldi.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge dei tributi locali.

PRESIDENTE dà lettura dell'art. 6°:

« Formato l'elenco di tutti i canoni per ciascuna provincia, il Ministero ne trasmette un esemplare alle rispettive prefetture, da essere tosto notificato ai singoli comuni chiusi, ai comuni e consorzi di comuni aperti abbonati, ed ai comuni appaltati.

« I comuni aperti appaltati che non possono da soli accettare l'abbonamento, dovranno nel termine di un mese costituirsi in consorzio osservando le disposizioni delle vigenti leggi con le modificazioni prescritte negli articoli seguenti.

« I comuni e consorzi nel termine di giorni 50 dalla notificazione ricevuta dovranno deliberare se accettano l'abbonamento, o se intendono di reclamare adducendo i motivi. Tali deliberazioni motivate saranno nel termine suindicato trasmesse alla Regia prefettura, la quale e sottoporrà tosto al giudizio della Commissione provinciale dei reclami, di cui si parla nel successivo art. 7.

« La stessa procedura si seguirà nel caso che insorgesse disaccordo tra i comuni compresi in un consorzio pel sub-riparto del canone di abbonamento.

« Sopra ognuno di questi reclami la Commissione provinciale dei reclami deve decidere entro 50 giorni. Ove accolga qualche reclamo, la Commissione provinciale, mantenendo invariata la somma totale dei canoni attribuiti alla intera provincia, procede ad un nuovo riparto fra i comuni chiusi, se il reclamo è di un comune chiuso, fra i consorzi e comuni aperti, se d'un consorzio o d'un comune aperto, e fra i comuni compresi nel consorzio, se il reclamo riguarda il sub-riparto del canone consorziale. »

PRINETTI rileva le dichiarazioni fattesi che il Governo ha modo di determinare esattamente la quota del dazio consumo, che ciascun comune per quanto piccolo ne ricava un beneficio e che non se ne vuole una perequazione.

Prendendo atto di queste tre dichiarazioni non vede la ragione delle disposizioni che si vorrebbero prendere con l'articolo 6°; disposizioni non solo inutili, ma pericolose, e conducenti inevitabilmente, in un futuro più o meno lontano, ad una perequazione del dazio consumo.

TORRIGIANI propone a questo articolo due emendamenti: il 1° che dopo le parole *alla rispettiva prefettura* aggiungansi le seguenti « le quali prefetture significheranno a ciascun comune chiuso o aperto, o consorzio di comuni aperti il canone loro assegnato » ed il 2° che al terzo capoverso si aggiunga: « I reclami saranno sempre rigettati quando risulti che il canone proposto è inferiore alla media quinquennale del reddito accertato per ogni comune, al netto delle spese di riscossione ».

FAGIUOLI, relatore, confuta le argomentazioni dell'onorevole Prinetti, eliminando il pericolo dei reclami che possano condurre alle conseguenze gravi da lui previste; poichè a ciò si è ovviato con le disposizioni dell'articolo 5.

Quanto agli emendamenti proposti dall'onorevole Torrigiani, la Commissione considerandoli come miglioramenti di forma o come schiarimenti alle disposizioni della legge, sarebbe disposta ad accettarli.

MAGLIANI, ministro delle finanze, consente nell'accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Torrigiani.

PRINETTI è lieto che, tanto il ministro, che la Commissione abbiano accettato gli emendamenti proposti dall'onorevole Torrigiani che egli ritiene non essere solamente di forma.

PARPAGLIA prega la Camera di non accettare il primo emendamento dell'onorevole Torrigiani, perchè esso toglie ai comuni la garanzia che ad essi deriva dal poter conoscere anche le quote assegnate agli altri comuni; unico modo che valga ad assicurare un equo e razionale riparto del dazio.

(L'articolo 6 è approvato con gli emendamenti dell'onorevole Torrigiani).

PRESIDENTE apre la discussione sul seguente articolo 7.

« I comuni chiusi debbono scegliere senz'altro tra l'abbonamento e l'appalto in quelle provincie, nelle quali esista un solo comune chiuso

« Se una provincia ha comuni di eguale classe e grado amministrativo, dalla I alla III, di cui uno chiuso, ed altri aperti, il comune chiuso, che non lo sia per richiesta da lui fatta, a sua domanda sarà dichiarato aperto, ed il canone da esso dovuto si consoliderà a favore del Governo nella proporzione di quello dei comuni aperti di egual classe in provincia, in ragione di popolazione.

« Il nuovo riparto deliberato dalla Commissione provinciale dei reclami, a cura del prefetto sarà notificato ai comuni ed ai consorzi, il canone dei quali sia variato.

« Se, esaurito tale procedimento, il comune od il consorzio non accetta il canone, sarà escluso dall'abbonamento. Invece le decisioni emesse sul sub-riparto fra i comuni d'un consorzio, saranno per gli stessi obbligatorie irrevocabilmente. »

CUCCHI LUIGI propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Un comune chiuso che chiedesse di essere dichiarato aperto, obbligandosi efficacemente a continuare il pagamento dello stesso canone d'abbonamento consolidato a favore dello Stato in corso al momento della domanda, potrà esser dichiarato aperto per decreto Reale, sentito il parere della Commissione provinciale di cui all'articolo 7 della presente legge. »

GIANOLIO domanda sopra chi si ripartirà la deficenza di reddito che si verificherà per il passaggio di comuni chiusi a comuni aperti. Non comprende poi come questa materia si voglia regolare a norma dell'importanza amministrativa dei comuni, abbandonando la classificazione stabilita dalle leggi daziarie.

CAGNOLA, della Commissione, sostiene la necessità che le norme daziarie si conformino alle condizioni amministrative dei comuni, per correggere ingiustizie che hanno una ragione unicamente storica, e secondare per tal guisa lo svolgimento economico di centri popolosi che non hanno risorse particolari.

GIANOLIO preferirebbe che, per i casi eccezionali, si adottassero norme eccezionali in luogo di provvedimenti generali che daranno luogo ad effetti non bene apprezzabili ora, ma certamente dannosi; ed insiste per una risposta categorica alla domanda che ha già fatto.

CAGNOLA, della commissione, risponde che il carico del comune sgravato non andrà a danneggiare gli altri comuni.

CRISPI, presidente del consiglio, presenta i documenti diplomatici relativi alla occupazione di Massaua e dichiara che potrà rispondere alle interpellanze relative alle cose d'Africa quando i documenti stessi sieno stampati.

BONGHI chiede che si stabilisca senz'altro che lo svolgimento delle interpellanze avrà luogo tre giorni dopo la distribuzione dei documenti.

PRESIDENTE. Sta bene.

BUTTINI si unisce all'onorevole Gianolio nell'opporsi alla facoltà di autorizzare il passaggio dei comuni chiusi a comuni aperti.

MAGLIANI, ministro delle finanze, apprezzando il concetto espresso nell'emendamento dell'onorevole Cucchi, il quale mira ad avviare a quella separazione dei cespiti ch'è suo vivo desiderio, dichiara che lo farà argomento di maturo studio; ma non può accettarlo ora perchè muterebbe radicalmente l'economia della legge.

Crede poi che non occorra, ed anzi sia pericolosa, una disposizione generale, la quale è diretta esclusivamente a correggere una flagrante ingiustizia consumata a danno del comune di Lodi, e che il Governo debba provvedere in via amministrativa. Prega quindi la Commissione di ritirare il secondo capoverso dell'articolo 7.

CUCCHI LUIGI ringrazia il ministro e prendendo atto delle sue dichiarazioni, non insiste nell'emendamento che aveva presentato.

FAGIUOLI, relatore, dopo le dichiarazioni esplicite dell'onorevole ministro, ritira il secondo capoverso dell'articolo.

(Approvasi l'articolo 7 senza il 2° capoverso).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 8:

« Art. 8. Per decidere tutte codeste quistioni è costituita in ogni provincia del Regno una Commissione dei reclami composta del prefetto, che ne avrà la presidenza, dell'intendente di finanza, del presidente della Camera di commercio e di due commissari eletti dal Consiglio provinciale.

« Le sedute della Commissione, saranno pubbliche, ed agli interes-

sati sarà notificato in tempo che possano esservi rappresentati con facoltà di parlare.

GIANOLIO prega la Commissione di modificare la formula del secondo capoverso che gli pare poco chiaro.

GIOLITTI parla sul primo capoverso dell'art. 8 facendo osservare che in molte provincie non esiste Camera di commercio.

Gli sembrerebbe pure opportuno che i due giudici indicati dal Consiglio provinciale non fossero consiglieri provinciali.

Infine desidererebbe che il giudizio della Commissione fosse appellabile.

TROMPEO accetta l'osservazione dell'onorevole Giolitti riguardo ai presidenti delle Camere di commercio.

Desidererebbe poi che si determinasse per legge il tempo che i deputati devono durare in carica.

VIGONI svolge il seguente emendamento:

« Art. 8. Per decidere tutte le questioni attinenti al dazio consumo è costituita, ecc. »

CUCCHI LUIGI svolge pure un suo emendamento così concepito: dopo le parole « in tempo notiziati » dire: « che possono essere rappresentati con facoltà di parlare. »

FAGIUOLI, relatore, accetta gli emendamenti di forma proposti dagli onorevoli Vigoni e Cucchi. Alle osservazioni presentate dall'onorevole Giolitti divise in parte dall'onorevole Trompeo, risponde che la Commissione facendo ad esse ragione, propone un emendamento per il quale i membri da nominarsi del Consiglio provinciale devono essere tre e devono essere scelti al di fuori del Consiglio stesso.

MAGLIANI, ministro delle finanze, dice che non accetta l'articolo così come è proposto dalla Commissione e presenta un articolo sostitutivo.

GIANOLIO si associa alle conclusioni dell'onorevole ministro.

GIOLITTI fa alcune osservazioni di forma sull'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE legge il nuovo articolo sostitutivo proposto dall'onorevole ministro delle finanze.

FAGIUOLI, relatore, accetta la nuova redazione dell'onorevole ministro, però desidererebbe che fosse mantenuta la guarentigia della pubblicità.

CUCCHI LUIGI si associa alle conclusioni del relatore.

PRINETTI fa alcune osservazioni contro la pubblicità della discussione sostenuta dall'onorevole relatore.

TROMPEO insiste perchè i membri delle Commissioni siano per legge dichiarati rinnovabili ad ogni quinquennio.

FAGIUOLI, relatore, crede superflua la misura proposta dall'onorevole Trompeo.

FRANCHETTI desidererebbe che fossero dichiarati incompatibili come commissari non solo i consiglieri provinciali, ma tutti quelli che hanno cariche elettive.

PRINETTI insiste nella sua opinione espressa poc'anzi.

SONNINO desidererebbe che fosse tolta l'incompatibilità per i consiglieri provinciali.

GIOLITTI insiste sulla incompatibilità dei consiglieri provinciali, dicendo che essi non possono essere giudici mentre sono nello stesso tempo parte per mezzo dei loro amministrati.

PRESIDENTE pone ai voti le prima parte dell'articolo così come è proposto dal Ministero. Indice una votazione speciale per l'ultime parole di questa prima parte riguardante l'incompatibilità dei consiglieri provinciali.

(È approvata tutta la prima parte).

PRESIDENTE mette ai voti il secondo comma presentato dalla Commissione che riguarda la pubblicità delle sedute.

(È approvato e messo ai voti l'articolo intero resta approvato; esso viene così concepito):

« I reclami concernenti i canoni del dazio consumo saranno risoluti da una Commissione costituita in ogni provincia, e composta del prefetto che ne avrà la presidenza, dell'intendente di finanza e di tre commissari eletti dal Consiglio provinciale e non appartenenti al Consiglio stesso.

« Contro le deliberazioni della Commissione sarà ammesso il ricorso al Consiglio di Stato ».

« Le sedute della Commissione saranno pubbliche, e gli interessati ne saranno in tempo avvisati, affinchè possano esservi rappresentati con facoltà di parlare. »

PRINETTI vorrebbe sapere a danno di chi sarà la perdita se un appalto darà un risultato inferiore ad un canone disdetto.

MARTINI FERDINANDO rivolge all'onorevole presidente del Consiglio una preghiera affinchè il linguaggio usato nei disegni di legge sia più purgato e specialmente più chiaro e preciso.

CRISPI, presidente del Consiglio, promette all'onorevole Martini che provvederà nel miglior modo possibile affinchè l'inconveniente deplorato non si ripeta.

FRANCHETTI dice che voleva presentare un emendamento, ma dopo aver visto l'interpetrazione data dall'onorevole ministro all'articolo desiste dal suo proponimento.

FAGIUOLI, relatore, dà schiarimenti agli onorevoli Prinetti e Franchetti. Dice poi all'onorevole Martini che nelle leggi bisogna usare delle parole tecniche, che spesso non sono comprese nel vocabolario della Crusca.

MARTINI FERDINANDO replica dicendo che egli desidera soltanto che le leggi siano redatte in modo chiaro e non con parole che sono intese soltanto dagli intendenti di finanza.

FRANCHETTI insiste nelle sue osservazioni, dicendo che l'articolo così come è concepito suscita delle lotte fra i comuni, dannose alla moralità pubblica.

MAGLIANI, ministro delle finanze, combatte gli argomenti esposti dall'onorevole Franchetti.

FRANCHETTI insiste nelle sue osservazioni, dicendo che anche la Commissione è del suo parere.

GIOLITTI, critica la maniera come è redatto l'articolo, il quale viene a significare una cosa diversa da quella voluta dal Ministero e dalla Commissione, fa istanza perciò perchè la forma dell'articolo sia modificata.

FAGIUOLI, relatore, ribatte le osservazioni dell'onorevole Giolitti dimostrando che non vi è alcuna discordanza tra la forma dell'articolo ed il concetto che ha voluto esprimere la Commissione.

GIOLITTI insiste dimostrando che vi è una differenza fra l' interpretazione che dà dell'articolo il relatore e quella che ha dato l'onorevole ministro.

MAGLIANI, ministro delle finanze, propone che si sospenda la discussione dell'articolo 9 e che essa si rimandi a domani affinchè lo si possa meglio formulare.

(E' accettata la sospensione.)

CUCCHI LUIGI svolge un suo emendamento sull' articolo 10 così concepito: « Sopprimerlo. Oppure in via subordinata mutare la dicitura del secondo periodo come segue:

« Essa può essere variata per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato ed udito il Consiglio comunale e la deputazione provinciale, qualora tale variazione fosse riconosciuta necessaria nell'interesse della riscossione e per i bisogni della vigilanza. »

MARCORA propone che si aggiunga all'articolo il comma seguente: « Resta riservato ai contribuenti delle zone delle quali si proponga l'inclusione nella cinta daziaria ogni diritto di ricorso a norma di legge. S'intendono inoltre inalterate le garanzie speciali fissate da leggi o decreti Reali precedenti per l'aggregazione dei comuni. »

ZUCCONI vorrebbe contemplato il caso in cui un comune aperto fosse dichiarato comune chiuso In questo caso il canone dovrebbe rimanere invariato? Fa questa domanda e propone che il dubbio sia risoluto con una aggiunta all'articolo.

BUTTINI domanda schiarimenti intorno all'articolo in discussione. Si vogliono rispettare almeno per un quinquennio le linee daziarie ora esistenti, o si vogliono introdurre novità anche in questa materia?

FAGIUOLI, relatore, espone le ragioni dalle quali la Commissione fu indotta ad accettare senza modificazioni questo articolo quale fu proposto dal Ministero.

Prega gli onorevoli Marcora e Cucchi di voler prendere atto delle dichiarazioni che senza dubbio loro farà il ministro delle finanze, e di ritirare i loro emendamenti.

MAGLIANI, ministro delle finanze, assicura gli oratori che con questo articolo non si pregiudica nessun interesse legittimo, fondato sulle leggi ora esistenti.

Prega l'onorevole Cucchi di ritirare la prima parte del suo emendamento, mentre è disposto ad accettare la proposta sua che si dica decreto Reale invece di ministeriale.

Dà spiegazioni a tutti gli oratori e li prega di non insistere nei loro emendamenti.

MARCORA ritira il suo.

CUCCHI LUIGI ritira la prima parte del suo emendamento.

ZUCCONI è sempre convinto della convenienza dell'aggiunta da lui proposta all'articolo 10 e spera che il ministro voglia accettarla.

MAGLIANI, ministro delle finanze, non crede necessaria l'aggiunta che vorrebbe fare all'articolo l'onorevole Zucconi e lo dimostra; prega l'onorevole Zucconi di non insistere

(Posto a partito l'articolo 10 con l'emendamento Cucchi, accettato dal ministro, è approvato).

BENEDINI dà ragione del seguente articolo aggiuntivo da lui proposto dopo l'articolo 10:

« Il ministro delle finanze avrà facoltà di autorizzare le porzioni di comune chiuso e i comuni aperti a diminuire la tariffa del dazio governativo. »

MAGLIANI, ministro delle finanze, e FAGIUOLI, relatore, accettano l'emendamento dell'onorevole Benedini.

BENEDINI vorrebbe che se ne facesse un articolo a parte.

(Posto a partito quest'articolo è approvato).

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interpellanza dell'onorevole Cavallotti:

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole presidente del Consiglio sul seguente punto non discusso nel bilancio dell'interno:

« Criteri del Governo intorno al dritto d'interpellanza ed alle altre relazioni fra ministri e deputati nell'esercizio dei doveri e dritti rispettivi, secondo le norme corrette del sistema parlamentare. »

CRISPI, presidente del Consiglio. La interpellanza di oggi non è che la ripetizione della terza parte dell'interpellanza di ieri. Non comprende questa persistenza dell'onorevole Cavallotti. Se ne rimette alla Camera, dalla Camera egli aspetta di essere guidato. È conscio dei suoi doveri verso la Camera e verso il paese; e non può desiderare che la Camera perda il suo tempo in logomachie, in discussioni che non abbiano uno scopo pratico.

Che se la Camera fosse di un parere diverso dal suo egli non avrebbe che a subirne il giudizio.

CAVALLOTTI è dolente di dover fare appello al giudizio della Camera Gli è parso ieri che l'invito fattogli dal ministro di ritirare la sua interpellanza non fosse abbastanza motivato. Ieri la ritirò, oggi la ripresenta spogliandola di tutto quello che poteva avere apparenza di personalità Se ne rimette anch'egli alla Camera, ma deve constatare con dolore che tre volte in pochi giorni l'onorevole Crispi si è valso della lettera del regolamento, per non permettere il libero esercizio di un diritto tanto importante dei deputati.

Questo non è mai avvenuto in trent'anni di vita parlamentare: e se questo sistema oggi iniziato si avesse a prolungare, esso porterebbe alla soppressione del diritto d'interpellanza, cioè del modo più efficace che lo Statuto accorda al Parlamento di controllare il Governo.

Oggi egli sente il dovere, nell'interesse delle istituzioni, di chiamare giudice la Camera tra il presidente del Consiglio e lui.

Cita delle parole pronunziate nel 1854 dal conte di Cavour.

In ogni modo suo dovere era porre la quistione, ed è dritto della Camera risolverla; ma se egli non potesse d'ora innanzi esercitare il suo mandato come lo intende, non resterebbe più in un'aula dove la sua presenza sarebbe inutile.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo del regolamento, che riguarda lo svolgimento delle interpellanze e mette a partito la quistione se l'onorevole Cavallotti debba essere ammesso a svolgere la sua interpellanza.

(Dopo prova e controprova la Camera delibera che non sia svolta la interpellanza dell'onorevole Cavallotti — Rumori nella tribuna della stampa).

PRESIDENTE è dolente di dover richiamare così spesso la tribuna della stampa al rispetto che deve alla Camera (Bene! Bravo! — Approvazioni).

Annunzia che l'onorevole Dobelli ha presentato una sua proposta di legge che sarà trasmessa agli uffici.

La seduta termina alle 6,30.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 24 — Giorni sono Degiacc Mangascià scontrò un reparto abissino presso Senafè, sulla strada Sciumazan-Halai. Gli abissini ebbero un ufficiale e 14 soldati morti Degiacc Mangascià predò un cavallo, 6 fucili e poche altre armi che mandò a Massaua al comando.

Continuano le manifestazioni del desiderio di pace da parte del Negus. Niente però di concreto.

MASSAUA, 24 — Il negoziante Viscardi giunse ad Assab, proveniente dallo Scioa con una carovana di merci. Reca ottime notizie della salute degli italiani residenti allo Scioa. Il conte Antonelli si trova a Let-Marafià

NAPOLI, 24 — Il piroscafo *Bosforo* è ripartito per Massaua.

È arrivato da Massaua il piroscafo *Archimede* con sei compagnie di fanteria e reparti di artiglieria e genio, al comando del colonnello Valles I reduci dell'Africa furono accolti da una grandissima folla plaudente.

CESENA, 24. — Alle ore 10 di ieri sera ripassava, per questa stazione, di ritorno da Senigallia e diretto a Modena, S. A. R. il Duca d'Aosta ossequiato dalle autorità ed acclamato da un'immensa folla. La stazione era straordinariamente illuminata ed imbandierata. Tanto all'arrivo che alla partenza di S. A. R la banda municipale intuonò l'Inno reale, tra entusiastici evviva al Duca d'Aosta, a casa Savoia ed ai Sovrani

Vari popolani vollero stringere la mano a S. A. R. e furono affabilmente accolti.

BERLINO, 23. — Alle ore 9 pom. fu pubblicato il seguente bollettino: « Lo stato dell'imperatore durante la giornata rimase immutato. L'imperatore è stato alzato qualche tempo. »

BERLINO, 24 — Il Bollettino delle 9 ant. annunzia: « L'Imperatore ha passato una buonissima notte. La febbre è stamane molto piccola e lo stato generale alquanto migliore. »

BERLINO, 24. — La notte scorsa è stata abbastanza soddisfacente. L'Imperatore tossì poco. Le sue forze aumentano. Torna l'appetito.

BERLINO, 24. — Lo stato dell'imperatore accenna ad un'indiscutibile, lenta continuazione del miglioramento avuto negli ultimi giorni. La febbre diminuisce regolarmente Oggi era soltanto di 38 gradi.

I medici sperano, in seguito alle osservazioni obbiettive degli ultimi giorni, un ulteriore diminuzione della febbre e principalmente il ritorno dell'appetito.

Sinora la nutrizione fu abbastanza abbondante e fu tale solo in grazia all'istanza dei medici; ma ha giovato. L'odierno aumento dell'appetito è sintomo favorevole; tuttavia la situazione deve giudicarsi con riserva.

La impressione prodotta sull'Imperatore della visita della regina Vittoria sinora non ebbe cattive conseguenze Il professore Krause cessa, sino a nuove disposizioni, di abitare nel Castello.

LONDRA, 24. — La data dell'apertura dell'esposizione italiana è definitivamente fissata pel 12 maggio alle 3 pom.

Il *Glenoran*, coi restanti oggetti destinati all'esposizione italiana, è qui giunto oggi felicemente.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 24 aprile 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 30	97 30	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	[illegible] »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	478 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	453 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	467 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	805 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	625 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1180 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	480 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	575
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	»	—	—	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888.	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1150
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	270
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	215 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	300 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	300 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	100 27½
	Parigi	*chèques*	»	»	100 95
2	Londra	90 g.	»	»	25 38
	Londra	*chèques*	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
	Germania	*chèques*	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 aprile
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 97 30, 97 32½, 97 35, fine corr.
Az. Banca Generale 659, 659½, fine corr.
Az. Banca di Roma 672, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1420, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2008, 2005, 1995, 2021, 2022, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1120, 1123, 1124, 1125, 1127, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 23 aprile 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 975.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 805.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 312.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 61 020.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.